

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

Via Roma, 58 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Tel. 0481-774311 Fax 0481-774333 PEC bonificavg@legalmail.it

* * *

N. Utenza: XX/2025

CONVENZIONE

regolante le condizioni per la concessione per il mantenimento manufatto di attraversamento canale Chiarodici di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO);

* * *

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**, con sede in Via Roma n° 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, rappresentato dal Direttore dott. Daniele Luis, nato a Gorizia (GO) il 27/09/1976 C.F. LSUDNL76P27E098U residente per la carica in Via Roma n° 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - (di seguito "CONCEDENTE"),

e

il **COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO** con sede legale in San Canzian d'Isonzo (GO), Via Largo Garibaldi n° 37 - C.F. 81001530310, rappresentato dal Responsabile della P.O. dell'Area Tecnica - omissis -, autorizzato alla stipulazione del presente accordo ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (di seguito "CONCESSIONARIO"),

premesse

che con nota pec Prot. GEN 009303/P dd. 17/06/2024 il Comune di San Canzian d'Isonzo chiede l'autorizzazione per la realizzazione del manufatto di attraversamento del canale Chiarodici, opera rientrante nei "Lavori di collegamento veicolare e ciclo-pedonale tra via A. Azzurri e Via Biagio Marin - Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del plesso scolastico di Pieris";

che il canale Chiarodici è individuato dalle pp.cc. 564/1 e 564/2 C.C. di Pieris e dalla p.c. 1230/1 C.C. di San Canzian d'Isonzo di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed è classificato, ai sensi della L.R. 11/2015, come corso d'acqua in classe 4, per cui la competenza e le funzioni sono attribuite ai Consorzi di Bonifica, tra cui il rilascio dell'autorizzazione idraulica;

che con nota Prot. 214 dd. 28/01/2025 il Consorzio di Bonifica ha rilasciato l'autorizzazione idraulica dd. 28/01/2025 per la realizzazione delle opere sopra descritte con le relative prescrizioni;

visto l'art. 17 (Autorizzazione idraulica) comma 6 della Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 "*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*" per il quale "*Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono.....*";

richiamato per analogia l'art. 14 comma 2 lettera a) della L.R. 17/2009 "*Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale*" per il quale non sono soggette al pagamento

del canone le concessioni *“per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse”*;

visto il *“Regolamento per la disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico in gestione al Consorzio stesso ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015”*, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 78/22 dd. 28/04/2022 che prevede per la presente tipologia di utilizzo una durata massima del rapporto concessorio di anni 30 (trenta);

vista la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 49/23 dd. 09/03/2023 che ha per titolo *“Determinazione canoni e rimborsi spese per l'utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale e di proprietà dei Consorzio di Bonifica: adozione tariffari 2023-2025”* con la quale si adottano gli allegati tariffari A), B) e C), riferiti rispettivamente: Allegato A): corsi d'acqua di classe 2, come definiti dall'art. 4 della L.R. 11/2015; Allegato B): utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale in gestione ai sensi del R.D. 368/1904, L.R. 28/2002 e L.R. 11/2015, nonché di proprietà dei Consorzi di Bonifica associati; Allegato C): oneri per spese di istruttoria;

atteso che, in applicazione del tariffario generale di cui sopra, viene stabilito il pagamento *“una tantum”* di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di istruttoria;

che la Deputazione Amministrativa consorziale con delibera n. 66/25 dd. 16/04/2025 ha approvato la bozza della presente convenzione che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;

ritenuto pertanto di poter rilasciare a titolo gratuito al Comune di San Canzian d'Isonzo la concessione per il mantenimento manufatto di attraversamento canale Chiarodici di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), opera rientrante nei "Lavori di collegamento veicolare e ciclo-pedonale tra via A. Azzurri e Via Biagio Marin - Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del plesso scolastico di Pieris" per un periodo di anni 30 (trenta) a partire dalla data di stipula della presente alle condizioni previste dalla convenzione e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la decadenza della presente concessione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario la concessione per il mantenimento manufatto di attraversamento canale Chiarodici di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), opera rientrante nei "Lavori di collegamento veicolare e ciclo-pedonale tra via A. Azzurri e Via Biagio Marin - Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del plesso scolastico di Pieris".

La proprietà è così individuata:

C.A. di San Canzian d'Isonzo

C.C. di Pieris

| p.c. | F.M. | coltura | sup. | P.T. | c.t. |
|-------|------|-----------------|------|------|------|
| 564/1 | 1 | acque fondiario | 1192 | 1760 | 1° |
| 564/2 | 4 | acque fondiario | 9327 | 1760 | 1° |

C.A. di San Canzian d'Isonzo

C.C. di San Canzian d'Isonzo

| p.c. | F.M. | coltura | sup. | P.T. | c.t. |
|--------|------|-----------------|------|------|------|
| 1203/1 | 1 | acque fondiario | 3796 | 2677 | 2° |

di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica come evidenziato nell'allegata corografia e mappa catastale facenti parte integrante della convenzione.

Art. 2

Prescrizioni tecniche ed operative

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere le misure e le caratteristiche specificate nell'elaborato progettuale inviato, nonché di osservare le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica dd. 28/01/2025 rilasciata dal Concedente.

Per le funzioni idrauliche connesse con i compiti istituzionali dell'Ente, è fatto obbligo lasciare a favore del Concessionario adeguati spazi per accessi pedonali agli argini del canale, per le macchine operatrici e mezzi consorziali addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera idraulica.

La responsabilità civile e penale per conseguenze a danno dell'opera idraulica (canale Chiarodici), della fauna ittica presente nel canale

nonché per inquinamenti di qualsiasi natura derivanti dall'opera è assunta totalmente dal Concessionario.

Il presente atto non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Concedente che si riserva di apportare, ove le esigenze idrauliche lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie alla concessione, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Concessionario senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

Il Concessionario nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Concedente con suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto di Ufficio a spese del Concessionario. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Tutti i lavori occorrenti all'esecuzione del progetto verranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario e saranno realizzati secondo gli accordi che verranno di volta in volta convenuti con il Concedente per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento.

Per l'esecuzione delle opere in progetto saranno adottati i migliori accorgimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, allo scopo di

garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a persone o a cose.

Art. 3

Immodificabilità dello stato di fatto

Il Concessionario dà atto di avere già preventivamente visionato l'oggetto della concessione, riconoscendo espressamente che la descrizione fattane nel precedente art. 1 corrisponde all'attuale stato di fatto e che egli non potrà in alcun modo modificare senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta del Consorzio, il quale potrà in tal caso impartire tutte le prescrizioni tecniche che ad avviso del medesimo Consorzio si rendessero opportune per la migliore tutela dei suoi interessi.

Art. 4

Manutenzione delle opere

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 17 della Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 sono a totale carico del Concessionario la gestione e manutenzione delle opere per tutta la durata della presente concessione. In caso di interventi sulle opere realizzate, sarà obbligo del Concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte.

Art. 5

Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza, di polizia idraulica nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

Art. 6

Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un

solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli ne comporterà la decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7

Revoca o recesso dalla concessione

Il mancato adempimento alle norme e prescrizioni di cui all'art. 2 e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6, il Consorzio potrà revocare o recedere in ogni tempo dalla Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, quando, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici ed ambientali o per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 8

Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, o in assenza di rinnovo, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, su richiesta del Concedente, tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni impartite dal Concedente ed entro un termine concordato tra le parti, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale.

Art. 9

Responsabilità e manleva

Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla proprietà consorziale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a causa di eventi in qualunque modo dipendenti, sia dalla realizzazione, manutenzione dell'opera, sia dall'esercizio della medesima.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque danno a persone o a cosa, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa da terzi per il fatto della concessione oggetto della presente convenzione.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario sarà il solo responsabile della stabilità delle opere.

Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di realizzazione, manutenzione ed utilizzo delle opere, comportino rischio di inquinamento di varia natura, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.

Art. 10

Canoni, durata ed eventuale rinnovo

La presente concessione viene rilasciata a titolo gratuito e avrà durata di 30 (trenta) anni a partire dalla data della stipula della presente.

Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il Concessionario potrà chiederne il rinnovo previa richiesta scritta obbligandosi fin d'ora ad effettuare successivamente il versamento dell'eventuale canone annuale che risulterà all'epoca, rivalutato a giudizio insindacabile del Concedente, nel rispetto delle norme allora vigenti.

Resta salvo il diritto del Consorzio di applicare un adeguamento in dipendenza delle eventuali variazioni dei canoni consorziali, nel qual caso il Consorzio comunicherà al Concessionario l'entità dell'adeguamento, che s'intenderà accettato dal Concessionario salvo che questi comunichi entro i successivi trenta giorni di voler recedere dalla Concessione, fermi restando tutti gli obblighi di rimessione in stato pristino a suo carico.

In assenza di tale prassi il Concessionario si obbliga, a sua cura e spese ed entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza, ad eseguire tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dal Concedente, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale.

Art. 11

Supervisione e vigilanza

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente all'area concessa per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare

eventuali situazioni di pericolo alle proprietà consorziali.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario.

Art. 12

Validità della convenzione

L'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari.

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal momento della firma della stessa.

Art. 13

Incedibilità della concessione

La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico del Concessionario.

Art. 15

Informativa per la gestione dei dati

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (per es. dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed

elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i rapporti contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed il Comune di San Canzian d'Isonzo, così come costituite in testa al presente atto; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali per il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia indirizzo mail dpo@pianuraisontina.it, per il Comune di San Canzian d'Isonzo indirizzo mail _____.

Redatto in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì, _____

* * *

PER IL CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

dott. Daniele Luis

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

RESPONSABILE DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 5 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 6 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 7 (Revoca o recesso dalla convenzione), 8 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione), 9 (Responsabilità e manleva), 10 (Canoni, durata ed eventuale rinnovo).

PER IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

RESPONSABILE DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- corografia

- mappa catastale

* * * fine * * *